

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. ITROFER  
[itrofer@pec.itrofer.it](mailto:itrofer@pec.itrofer.it)

e p.c. Distretto Arta di Chieti

U  
ART A ABRUZZO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0014918/2022 del 29/03/2022  
Firmatario: SIMONETTA CAMPANA, GIOVANNA MANCINELLI

Oggetto: Codice pratica 21/0057833. It.ro.fer. s.a.s. di De Patre Domenico & C. – Procedimento PAUR.  
Comune: Montesilvano (PE). Riscontro nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. 0106372/22 del 17/03/2022. Valutazioni tecniche

Con riferimento alla richiesta di parere di cui alla nota del SGRB prot. 0106372/22 del 17/03/2022, si allega alla presente la relazione tecnica, redatta in accordo con il Distretto Arta di Chieti, contenente le valutazioni tecniche di competenza; come si evince dalla relazione allegata, si ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06. Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Distinti saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica  
Dott.ssa Giovanna Mancinelli  
Firmato digitalmente

**PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PAUR**  
(art. 27-bis del D. Lgs. 152/06)

**Società I.T.RO.FER s.a.s. di De Patre Domenico & C**  
**Contrada Foreste Montesilvano ( PE )**

**Valutazioni tecniche per C.d.S. del 22/03/2022**

**Società:** I.T.RO.FER s.a.s. di De Patre Domenico & C. Contrada Foreste Montesilvano ( PE )

**Attività IPPC:** 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

**BAT:** Decisione di esecuzione (ue 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La I.T.R.O.F.E.R., è autorizzata con DPC026/321 del 20.12.2017 rilasciata dal SGR della Regione Abruzzo, svolge le attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi con una specifica deroga per la miscelazione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, attività finalizzate, rispettivamente, allo smaltimento delle emulsioni oleose ed al recupero degli oli esausti presso impianti terzi.

Con nota acquisita in atti al prot. n. 57833 del 16.02.2021, successivamente perfezionata con nota acquisita in atti al prot. n. 79346 del 02.03.2021, la Società ha avviato, ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm.ii, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per un intervento che prevede il *superamento del vincolo allo stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi fino a 50 tonnellate. Tale modifica incrementale si pone come recupero della configurazione di esercizio originaria e che non comporta né variazioni strutturali dell'impianto esistente dal 2002, né variazioni alla capacità autorizzata di 10.124 tonnellate/annue in operazioni R13/D15.* Il tecnico ha dichiarato di rinunciare all'inserimento dei nuovi codici EER dei rifiuti precedentemente richiesto.

Il CCR-VIA del 10/03/2022 con Giudizio n° 3615 ha stabilito quanto segue:

*“Considerato che la società ha presentato, nell'ambito del procedimento di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la proposta del Piano di caratterizzazione previsto dall'art. 242 dello stesso decreto, nei termini previsti da norma, a seguito dell'avvenuto accertamento analitico di superamento delle CSC in un campione di terreno, nel punto S2, per idrocarburi pesanti e di superamento delle CSC sulle acque di falda, nei piezometri Pz1 e Pz3, per i parametri Ferro, Alluminio e Manganese e, su uno dei due, anche per il parametro idrocarburi totali;*

*Preso atto che, nell'ambito del procedimento PAUR, in attuazione della Decisione di Esecuzione UE n. 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il*

*trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva n. 2010/75/EU, sono individuate le modalità tecniche e gestionali per la protezione del suolo e delle acque sotterranee;*

*Preso atto del Piano di Gestione degli odori (Allegato 7 alla documentazione integrativa), prodotto nell'ambito del procedimento PAUR;*

*Ritenuto che lo stesso contenga monitoraggi ambientali dell'impatto olfattivo da inserire nel PMA;*

*Ritenuto che la Società dovrà dare evidenza degli esiti dei monitoraggi del PMA nell'ambito della relazione annuale dell'AIA ai sensi dell'art. 29 decies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;*

*Considerato che, in attuazione delle BATc, nell'ambito del procedimento PAUR sono individuate le modalità tecniche e gestionali per la mitigazione delle emissioni olfattive;*

*Considerato che la Società ha previsto la raccolta delle acque meteoriche senza separazione delle acque di prima pioggia da quelle eccedenti, con successivo avvio delle stesse a impianti di trattamento di rifiuti;*

*Ritenuto che la Società dovrà prevedere una gestione separata delle acque di prima e di seconda pioggia;*

*Si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni ambientali:*

#### *FASE POST OPERAM*

- La Società dovrà inviare gli esiti del piano di caratterizzazione nell'ambito del procedimento di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di consentire all'Autorità Competente di valutare la necessità di aggiornare lo Studio d'Impatto Ambientale e modificare il provvedimento di VIA con ulteriori condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 dello stesso decreto. Il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è fissato a conclusione della fase di caratterizzazione di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii*

#### *FASE ANTE OPERAM*

- Nella CdS del PAUR, l'azienda dovrà prevedere una gestione separata delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia e a tal fine dovrà presentare una documentazione progettuale integrativa. Il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è fissato prima dell'avvio dell'attività.*
- L'azienda dovrà inserire nel PMA il monitoraggio delle emissioni odorigene indicato nella procedura di gestione degli odori. Il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è fissato prima dell'avvio dell'attività.*

La documentazione oggetto di valutazione è quella pubblicata sullo SRA in data 25/01/2022. L'ETD è datato 8/2/2021



## Richieste di integrazioni formulate nel procedimento PAUR

Il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) con nota prot. n. 266979 del 28.06.2021 aveva richiesto le seguenti integrazioni:

2. confronto con i requisiti della Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, che dia puntuale evidenza della rispondenza alla stessa;
3. piano di gestione degli odori con riferimento alla BAT 12 e alle Linee guida SNPA Delibera n. 38/2018;
4. documento di screening per la verifica dell’obbligo di redigere la relazione di riferimento, aggiornato e redatto ai sensi del DM 95/19, nonché la relazione di riferimento, se dovuta, aggiornata al citato Decreto.

Nel Giudizio VIA n. 3441 del 17.06.2021 erano richiesti i seguenti chiarimenti:

- Indicare i criteri di dimensionamento della rete delle acque meteoriche, le motivazioni per le quali viene inclusa solo una parte di piazzale e la gestione delle acque eccedenti la prima pioggia. Aggiornare la planimetria con l’indicazione del pozzetto di sollevamento e di eventuali bypass o sfiori. Il serbatoio delle acque di prima pioggia deve essere dotato di bacino di contenimento di volume pari al serbatoio stesso.
- Riformulare la valutazione di impatto acustico, in quanto quella inserita nella documentazione è ritenuta non idonea per le seguenti motivazioni: il rispetto dei limiti presso il ricettore abitativo più esposto viene valutato attraverso misure fonometriche effettuate nel punto R1, posto in prossimità del cancello di ingresso alla proprietà. Questo punto non è rappresentativo in quanto è posto ad una quota inferiore di circa 8 m rispetto al ricettore reale (balcone al primo piano dell’abitazione, posto a circa 4m dal suolo sul quale questa è edificata). Ciò determina una evidente sottostima dei livelli di rumore emessi. Qualora necessario, sulla base degli esiti della nuova valutazione, prevedere l’utilizzo di misure di mitigazione dell’impatto acustico.
- Aggiornare il documento contenente la verifica dell’assoggettabilità al D. Lgs. 105/15, considerando le categorie Seveso a cui possono appartenere tutti i rifiuti, compresi gli oli esausti, e ricordando che la «presenza di sostanze pericolose» è definita come: *“la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1”*.
- Chiarire la capacità di stoccaggio dei 5 (cinque) serbatoi ad asse verticale. Nei documenti denominati “Studio di impatto ambientale” e “Relazione tecnica – Descrizione caratteristiche costruttive piazzali e serbatoi”, la ditta indica capacità di stoccaggio differenti.



La società con nota datata 24.01.2022 ha riscontro quanto richiesto dal Giudizio VIA n. 3441 del 17.06.2021 ed dal Servizio Gestione Rifiuti (nota prot. n. 266979 del 28.06.2021).

Nella presente relazione si esaminano i documenti ed i chiarimenti forniti e si evidenziano le integrazioni ritenute necessarie.

### **Assetto impiantistico**

Dall'ETD si evince quanto segue:

L'impianto è dotato, sin dalla costruzione, di attrezzature adeguate e di infrastrutture idonee allo stoccaggio di 172 m3 di rifiuti pericolosi, costituiti da oli, e 54 m3, relativi a emulsioni, in serbatoi verticali fuori terra, oltre a un capannone e aree coperte per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi solidi o liquidi allestiti in colli, e rifiuti non pericolosi solidi e liquidi, sempre in colli, per i quali la prima autorizzazione Regionale non esprimeva un limite di stoccaggio istantaneo ma solo una capacità annua di gestione.

Il deposito avviene, a seconda della tipologia di rifiuto:

- All'interno del capannone, in big bags, cestoni o cisterne omologate
- All'esterno, sotto tettoia, in contenitori/cubitainer o cisternette
- All'esterno, in 5 serbatoi di grosse dimensioni ubicati sotto tettoia metallica, dotati di vasca di contenimento
- All'esterno, sotto tettoia metallica, in contenitori omologati e/o in vasche di contenimento

Le attrezzature utilizzate nell'impianto sono le seguenti:

- Pesa a ponte, adatta ad ogni tipo di automezzo in ingresso all'impianto, portata max 40.000 kg
- Una bascula da portata max 3000 kg
- Un caricatore oleodinamico per la movimentazione dei rifiuti
- Un carrello elevatore elettrico e un carrello elevatore a gasolio
- Un transpallet cingolato a motore
- Due transpallets manuali con sistema di pesatura a bordo
- Gruppo di pompaggio per le operazioni di travaso rifiuti liquidi
- Anello antincendio, con gruppo di pompaggio e riserva idrica
- Filtri a carboni attivi posizionati sugli sfiati dei serbatoi di stoccaggio rifiuti oleosi

### **CAPACITA' DI TRATTAMENTO RICHIESTA**

La potenzialità/capacità annua totale di R13-D15 dell'impianto è pari a 10.124 tonnellate.



tipologia di rifiuto	trattamento	Massimo quantitativo istantaneo [mc]
PERICOLOSI RECUPERABILI DA CONSORZIO	<b>R12</b>	<b>174 (oli per i consorzi)</b>
ALTRI PERICOLOSI RECUPERABILI	R13	242 mc – 174 (batterie per i consorzi) = 68
PERICOLOSI SMALTIMENTO	<b>D13</b>	<b>54 (emulsioni)</b>
ALTRI PERICOLOSI A SMALTIMENTO	D15	303 – 54 = 249
NON PERICOLOSI A RECUPERO O SMALTIMENTO	R13 o D15	212 mc (fra colli e cassoni interno/ esterno impianto)
<b>Capacità totale in m3</b>	<b>R13/R12/D15 /D13</b>	<b>757 di cui 545 pericolosi e 212 non pericolosi</b>

Valutazioni ARTA sulla miscelazione, messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti

- ⇒ Con riferimento alla predetta tabella, considerato che i rifiuti presi in R12/D13 sono direttamente miscelati nei serbatoi, costituendo nuovi rifiuti i cui codici EER sono indicati nelle seguenti tabelle, occorre specificare se i rifiuti nei serbatoi sono detenuti in R13/D15 o in deposito temporaneo. Se sono detenuti in R13/D15, occorre indicarlo in modo più chiaro e i rifiuti derivanti dalla miscelazione vanno presi in carico all'atto della miscelazione e sono da computarsi ai fini della potenzialità autorizzata.
- ⇒ La Società deve istituire un sistema che consenta di tracciare in quali serbatoi confluiscono i rifiuti e il codice EER associato al rifiuto risultante, in attuazione della BAT 2;
- ⇒ A tal proposito si ritiene opportuno istituire, nell'ambito del SGA, un registro di miscelazione le cui annotazioni dovranno trovare congruenza con il registro di carico e scarico. E' opportuno che la Società detenga registri distinti per i rifiuti conto terzi e per quelli autoprodotti o derivanti dalle operazioni di miscelazione. Il collegamento fra i due registri evidentemente sarà presente anche su tale registro delle miscelazioni.
- ⇒ La Società dichiara che il tempo di permanenza dei rifiuti in stabilimento non è mai superiore ad un anno. Il sistema di tracciabilità che deve essere istituito deve consentire di determinare il rispetto di tale vincolo anche per i rifiuti miscelati nei serbatoi, se detenuti in R13/D15. Se i rifiuti esitati dalla miscelazione saranno detenuti in deposito temporaneo, essi devono stazionare al massimo tre mesi. Evidentemente tale tempistica dovrà essere evidente dal registro di carico e scarico
  - Si chiede di indicare nella seguente tabella la denominazione del serbatoio di destinazione a cui è associato il relativo codice EER (come da planimetria B.1).
- ⇒ Si esprimono perplessità sulla miscelazione di oli con alogeni da oli senza alogeni, in quanto si determinerebbe la diluizione con la perdita della qualifica "con alogeni", e ciò può influire sulla possibilità di rigenerare il rifiuto. Si chiede pertanto di argomentare nel merito.



Codici CER ammessi	Descrizione	CODICE CER in uscita 130802*	Gestione ai sensi allegato C
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	Miscelazione consentita con altri miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni. Il raggruppamento avviene in due serbatoi da 27 m3	D13 per il successivo D9 presso altri impianti
130105*	Emulsioni non clorate		
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		
130401*	Oli di sentina della navigazione interna		

Codici CER ammessi	Descrizione	CODICE CER in uscita 130802*	Gestione ai sensi allegato C
130402*	Oli di sentina delle fognature dei moli	ciascuno per un totale di 34 m3	
130403*	Altri oli di sentina della navigazione		
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua		
130802*	Altre emulsioni		
130899*	Rifiuti non specificati altrimenti		
Codici CER ammessi	Descrizione	CODICE CER in uscita 130204*	Gestione ai sensi allegato C
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	Miscelazione consentita con altri oli e sostanze oleose minerali. Il raggruppamento avviene in un 1 serbatoio da 102 m3	R12 preliminare alle operazioni R9 presso la piattaforma CONOU
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		

Codici CER ammessi	Descrizione	CODICE CER in uscita 130205*	Gestione ai sensi allegato C
120110*	Oli sintetici per macchinari	Miscelazione consentita con altri oli e sostanze oleose. Il raggruppamento avviene da 35 m3 ciascuno per un totale di 70 m3	R12 preliminare alle operazioni R9 presso la piattaforma CONOU
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili		
120107*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici		
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
130113*	Altri oli per circuiti idraulici		
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori		
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		
130310*	Altri oli isolanti e termoconduttori		
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua		
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		



## STATO DEL SITO

La Società, a riscontro della richiesta relativa allo screening per la relazione di riferimento, ha prodotto:

- Allegato 8 (integrazioni 2022 pubblicate sullo SRA) - Screening all'assoggettabilità alla relazione di riferimento

- Allegato 8.1 - Annesso all'allegato 8 – attuazione del piano di indagine

La Società riporta i risultati delle indagini eseguite nel mese di settembre 2021. Di seguito si riporta una sintesi delle indagini eseguite.

Premesso che nel sito erano già presenti n. 3 piezometri denominati Pz1 Pz2 Pz3, le nuove indagini sono consistite:

- realizzazione di n. 3 sondaggi S1- S2 - S3 in prossimità dei piezometri esistenti, finalizzata all'acquisizione di campioni nell'insaturo e in frangia capillare nell'intorno di dati noti sulle acque sotterranee
- realizzazione di un ulteriore **sondaggio (pz4)** in valle idraulico, nella zona che si ritiene potenzialmente critica ai fini della qualità delle matrici ambientali esistenti

Pertanto la società ha dato seguito alla Attuazione del Piano preliminare di indagini (come richiesto dalla Regione).

I risultati sono hanno evidenziato:

- la presenza di una falda alimentata dalle precipitazioni meteoriche che rappresentano la fonte primaria delle acque presenti nel sottosuolo a seguito dell'infiltrazione attraverso la superficie topografica;
- una lenta o addirittura assente ricarica dell'acquifero (con tempistiche tali da non soddisfare gli standard quantitativi e qualitativi di spurgo e campionamento);
- Condizioni di franco falda di oltre 10 metri dal p.c;
- Ipotesi della direzione di scorrimento "preliminare" ed "ipotizzata", ricostruita tramite le curve isofreatiche o isopieze, ed utilizzando i livelli di falda dei singoli punti di misura registrati in campagna precedente;
- Valori della conducibilità idraulica (k) dei terreni, compresi tra 3,2 e 4,4 x 10<sup>-6</sup> m/sec, evidenziando così per il sito in esame un grado di permeabilità medio-basso, dati acquisiti nello studio di indagine preliminare eseguito nel mese di maggio 2016);

### Risultati analitici

In attuazione del Piano preliminare di indagini sono stati prelevati n.12 campioni di terreno e n. 2 campioni di acqua in Pz1 e Pz3 (in Pz2 e Pz4 non è stata rinvenuta acqua).

I risultati analitici allegati alla documentazione hanno evidenziato alcuni superamenti delle CSC per entrambe le suddette matrici, in particolare:

- terreno nel punto S2 per Idrocarburi pesanti, con un valore di 1.135 mg/kg a fronte del limite pari a 750 mg/kg
- acque di falda in Pz1 e Pz3 per i parametri Ferro, Alluminio e Manganese, mentre solo in Pz1 è stato rilevato anche il parametro Idrocarburi totali con 750 µg/l su 350 µg/l.



In merito al superamento dei limiti di concentrazione analitica del manganese, si evidenzia che nei RdP allegati, lo stesso è riferito al limite previsto della DGR 225 /16; si evidenzia tuttavia che il sito risulta esterno alla Piana Alluvionale del Fiume Saline, pertanto il limite di concentrazione per tale analita di cui alla DGR 225/16 non risulta applicabile.

Sulla base di tali evidenze la Società ha presentato la proposta di Piano di caratterizzazione previsto in attuazione dell'art. 242 DLGS 152/06, che in sintesi consiste nella seguenti proposte:

- realizzazione di ulteriori 2 piezometri denominati P5 e P6 spinti fino a 20 m dal P. C. (ad integrazione dei 4 precedenti attualmente esistenti);
- in alternativa, *“considerato che non sussistono criticità legate alla matrice suolo e tenuto conto della bassissima soggiacenza di falda”*, si propone un monitoraggio trimestrale per un anno dei livelli di falda nei piezometri disponibili, sino alla produzione di dati rappresentativi sia dell'andamento di falda che della qualità delle acque sotterranee.

Si evidenzia che durante i campionamenti del mese di settembre 2021, data la scarsa quantità di acqua sotterranea rinvenuta all'interno del piezometro Pz1, il valore di soggiacenza si attestava a **-14.20 m da p.c.** a fronte di una profondità del sondaggio attrezzato a piezometro pari a **-15.00 m da p.c.** E' pertanto opportuno realizzare i piezometri a maggiore profondità.

#### Valutazioni ARTA sulle indagini analitiche e sul PMC delle acque sotterranee

Si ritiene che le indagini geologiche realizzate siano rispondenti alle linee guida Arta sulle domande di AIA, avendo realizzato n. 4 piezometri, individuato la prima circolazione idrica sotterranea e caratterizzato entrambe le matrici ambientali mediante screening analitico completo, ricercando:

- per le acque: metalli, inquinanti inorganici, composti organici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non, alifatici alogenati cancerogeni e non, idrocarburi totali ed MTBE;
- per i terreni: metalli, composti organici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non ed idrocarburi (C<12 e C>12) ed MTBE.

Fatte salve le valutazioni del Distretto Arta di Chieti nell'ambito del procedimento di cui al titolo V della parte IV del D. LGS. 152/06, allo scopo di affinare la ricostruzione della superficie piezometrica e definire la rete di monitoraggio AIA delle acque sotterranee. si ritiene opportuno:

- realizzare i due ulteriori sondaggi proposti dalla Società (denominati P5 e P6 nella proposta di PdC) realizzato alla profondità di almeno 20 m;
- ricostruire la superficie piezometrica ad ogni campionamento secondo le frequenze previste dal P.M.C., riportando i dati piezometrici pre spurgo e la stima della colonna d'acqua presente (pre spurgo)
- considerato il modello geologico/idrogeologico ricostruito, si evidenzia che per il campionamento delle acque sotterranee potranno essere adottate metodologie di campionamento statico in funzione della ricarica dell'acquifero;
- con riferimento alla scheda L.5 .1 Acque sotterranee del P.M.C., si ritiene di integrare la stessa con i piezometri Pz4 (già realizzato) e Pz5 e Pz6 (nuovi, da realizzare);
- si evidenzia che, in linea con l'art. 29 sexies c. 6 bis del D. Lgs. 152/06, i terreni debbono essere sottoposti ad analisi chimiche con frequenza decennale. In tal senso occorre aggiornare il PMC;



## SCREENING VERIFICA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

In riferimento alla richiesta di cui alla nota della Regione Abruzzo DPC026, n. prot. 266979 del 28/06/2021 inerente la presentazione del documento di screening per la relazione di riferimento, la Società ha elaborato il documento denominato Allegato 8 datato 13/01/2021 relativo alla valutazione di assoggettabilità alla redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c.1, lettera v-bis del DLGS 152/06 e s.m.i.

Il documento è stato redatto ai sensi del DM 95/2019 in base ai quantitativi annui di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'Azienda

La Società dichiara che trattandosi di un impianto di gestione rifiuti si considerano, come sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate, i rifiuti pericolosi ricevuti, stoccati in Azienda e inviati a impianti terzi (di recupero/smaltimento) e prodotti; la Società ha evidenziato che le altre sostanze pericolose, quali ad esempio lubrificanti per la piccola manutenzione, sono usate in quantitativi insignificanti a fronte dei quantitativi di rifiuti pericolosi gestiti dall'azienda.

La Società ha dichiarato che l'elenco completo dei rifiuti gestiti e dei quantitativi è nel MUD anno 2021. I rifiuti pericolosi che vengono gestiti in quantitativi più consistenti sono:

- Oli esausti, CER 130205, in cui confluiscono altri CER in ingresso, quali CER 130110, CER 130206, CER 130208...
- Emulsioni, CER 130802, in cui confluiscono il CER 120109, il CER 130105 Filtri dell'olio, CER 160107
- Batterie al piombo e altre batterie: CER 160601, CER 200133
- Solventi, CER 140603
- Residui di vernici, CER 080111, CER 080121
- Imballaggi contaminati, CER 150110
- Materiali assorbenti, stracci contaminati, CER 150202
- Liquidi antigelo, CER 160114

La Società dichiara che la pericolosità delle sostanze è stata valutata sulla base dei certificati di caratterizzazione e dei criteri definiti nel DM 95/2019, che accorpa le sostanze in quattro classi a seconda delle indicazioni di pericolo di cui al

Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i.

I rifiuti pericolosi gestiti dall'Azienda sono i seguenti, suddivisi nelle classi di cui al DM 95/2019:

Tipologia di rifiuti	Caratteristiche di pericolo	Classe di cui al DM95/2019
Oli esausti, CER 130205, in cui confluiscono altri CER in ingresso, quali CER 130110, CER 130206, CER 130208...	In base alle analisi di caratterizzazione è stata attribuita la caratteristica di pericolo HP14, in base al parere dell'Istituto di Sanità prot. 0035653 del 06/08/2010, ma in realtà non viene superato il limite per alcuna caratteristica di pericolo	/
Emulsioni, CER 130802, in cui confluiscono il CER	In base alle analisi di caratterizzazione è stata attribuita la caratteristica di pericolo HP14, in base al parere	/



Tipologia di rifiuti	Caratteristiche di pericolo	Classe di cui al DM95/2019
120109, il CER 130105	dell'Istituto di Sanità prot. 0035653 del 06/08/2010, ma in realtà non viene superato il limite per alcuna caratteristica di pericolo	
Filtri dell'olio, CER 160107	H318, H373, H411	2
Batterie al piombo e altre batterie: CER 160601, CER 200133	H410	2
Solventi, CER 140603	H224, H225, H226, H228, H315, H319, H373, H304, H332, H361, H411	2 4
Fanghi contenenti solventi, CER 140604	H224, H225, H226, H228, H351, H411	1 2
Residui di vernici, CER 080111, CER 080121	H224, H225, H226, H228	/
Imballaggi contaminati, CER 150110	In base ai dati di caratterizzazione il rifiuto risulta non pericoloso	/
Materiali assorbenti, stracci contaminati, CER 150202	H318, H371, H411, H412	2 3 4
Liquidi antigelo, CER 160114	H302	4

La Società dichiara che:

Confrontando il consumo annuo e i limiti di cui al DM 95/2019, si accerta il superamento della soglia di consumo per tutte le classi di sostanze di cui al DM 95/2019:

#### Caratteristiche idrogeologiche del sito

La Società dichiara quanto segue:

*Ai fini della valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee si deve tenere conto delle infrastrutture esistenti: una parte dei rifiuti sono stoccati e gestiti esclusivamente all'interno del capannone e il piazzale è caratterizzato da una pavimentazione rimaneggiata e regolarmente mantenuta negli anni, di spessore di circa 1 metro.*

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade nel complesso idrogeologico dei depositi delle argille marine.

Il complesso delle argille marine è costituito da depositi marini prevalentemente argillosi con locali intercalazioni e coperture sabbioso-ciottolose e calcarenitiche, particolarmente diffusi nel settore adriatico (Pliocene – Plesitocene). Tali depositi sono caratterizzati da una permeabilità e circolazione sotterranea molto limitata; molti acquiferi infatti sono localizzati nelle coperture detritiche indifferenziate ed hanno funzione di acquiclude nei confronti degli acquiferi carbonatici e sostengono le falde contenute nei depositi alluvionali. In particolare, lo studio di indagine preliminare eseguito nel mese di maggio 2016 ha permesso di stimare i valori della conducibilità idraulica (k) dei terreni, che risultano essere compresi tra 3,2 e 4,4 x 10<sup>-6</sup> m/sec, evidenziando così per il sito in esame **un grado di permeabilità medio-basso**.

A settembre 2021 il livello della falda si attesta attorno ai 14 m di profondità dal piano campagna.



## Conclusione dell'Azienda

Considerando comunque che l'esito delle indagini preliminari – pur se correlato a campioni non propriamente rappresentativi delle matrici ambientali terreno e acque sotterranee - ha imposto l'attivazione di un piano di caratterizzazione ai sensi del titolo V del DLGS 152/06, si ritiene che l'esclusione dall'obbligo della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c.1, lettera v-bis del DLGS 152/06 e s.m.i., sia da confermare alla chiusura del procedimento attivato ai sensi dell'art. 242 e che di fatto la produzione del piano di caratterizzazione assolverà all'approfondimento richiesto nella relazione di riferimento.

## Valutazioni ARTA sullo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento

Si ritiene che le procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs 152.06, attivate dalla Società a seguito degli esiti delle indagini preliminari, siano indipendenti dalle valutazioni che possono portare o meno all'esclusione dall'obbligo della redazione della relazione di riferimento.

Infatti l'esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento tiene conto delle caratteristiche delle sostanze pericolose, delle modalità tecnico-gestionali adottate per movimentarle e stoccarle, nonché delle caratteristiche stratigrafiche e idrogeologiche, ai fini di valutare l'eventuale possibilità di contaminazione delle matrici ambientali, quali suolo ed acque sotterranee.

Preso atto delle

- modalità di gestione, stoccaggio, movimentazione delle sostanze pericolose detenute nell'installazione,
- procedure gestionali adottate dall'azienda per la movimentazione e stoccaggio dei rifiuti
- informazioni riportate nella relazione tecnica relative allo stato di conservazione del piazzale (vedere Allegato 4.1 )

si ritiene che, nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscano il D.M n. 95 del 15/04/2019, relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'azienda debba mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.
- Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
- Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
- Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
- L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
- Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
- L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
- Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.



### **BAT conclusions**

La Società ha effettuato il confronto con la BATC 08/2018 “Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018” che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di agosto 2018.

#### Valutazioni ARTA sul confronto con le BATc

- ⇒ Con riferimento alla BAT2, occorre che la Società istituisca procedure atte a garantire la tracciabilità dei rifiuti.
- ⇒ Con riferimento alla BAT 6 e 7, si ritiene che le stesse siano applicabili, considerato che l’azienda separerà le acque di prima da quelle di seconda pioggia. Queste ultime dovranno essere monitorate realizzando un pozzetto campionabile da monitorare con cadenza trimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici.
- ⇒ Con riferimento alla BAT 8, si fa presente che la stessa è applicabile in quanto gli sfiati dei serbatoi, asserviti a sistema di abbattimento, costituiscono emissioni soggette ad autorizzazione, da riportare nel QRE.
- ⇒ In attuazione della BAT 12, la Società ha redatto e deve attuare un Piano di gestione degli odori che contiene le misure tecnico gestionali (con riferimento alla BAT 13) da attuare per minimizzare le emissioni odorigene. Le osservazioni sul Piano di gestione degli odori prodotto sono riportate nel corrispondente paragrafo della presente relazione.
- ⇒ In attuazione della BAT 17, stante la vicinanza di recettori sensibili, si chiede di redigere ed attuare un Piano di gestione del rumore che contenga le misure tecnico gestionali (con riferimento alla BAT 18) da attuare per minimizzare l’impatto acustico. Nel report annuale l’azienda darà evidenza delle misure previste ed applicate.
- ⇒ Con riferimento alla BAT 21, specificare le modalità di gestione delle acque di spegnimento dell’incendio (vedi anche paragrafo sulle condizioni diverse dal normale esercizio)

### **Serbatoi stoccaggio rifiuti**

Nell’ETD sono indicati i seguenti serbatoi:



Sigla serbatoio	1	2	3	4	5	Acque Piazzale
Tipo (fuori terra, interrato)	Fuori terra					
Sostanza	CER 130204*	CER 130802*	CER 130802*	CER 130205*	CER 130205*	CER 161002
Volume (m <sup>3</sup> )	102	27	27	35	35	10
Tetto (fisso, flottante)	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Capacità bacino di contenimento (m3)	Unico bacino di contenimento di volume pari a 184 mc circa					/
Impermeabilizzazione e bacino di contenimento (materiale)	Cemento armato	/				
Blocco allarme di troppo pieno	Controllo visivo livello riempimento con asta metrica all'esterno del serbatoio	Controllo visivo livello riempimento con asta metrica all'esterno del serbatoio	Controllo visivo livello riempimento con asta metrica all'esterno del serbatoio	Controllo visivo livello riempimento con asta metrica all'esterno del serbatoio	Controllo visivo livello riempimento con asta metrica all'esterno del serbatoio	Si
Sfiato (libero, collettato)	Libero, con filtro a carboni attivi	no				
Impianto di abbattimento dedicato	Filtro a carboni attivi	no				
Tipologia area di carico e scarico (cordolatura, impermeabilizzaz. ne, etc)	Carico/scarico avviene tramite circuito chiuso con pompa, su piazzale impermeabile	Carico/scarico avviene tramite circuito chiuso con pompa, su piazzale impermeabile	Carico/scarico avviene tramite circuito chiuso con pompa, su piazzale impermeabile	Carico/scarico avviene tramite circuito chiuso con pompa, su piazzale impermeabile	Carico/scarico avviene tramite circuito chiuso con pompa, su piazzale impermeabile	Carico/scarico tramite circuito chiuso con pompa, su piazzale impermeabile, più cordolatura alla fine del piazzale.


Nelle integrazioni la Società ha specificato quanto segue:

In riferimento alla richiesta di integrazioni di cui al Giudizio del CCVIA n. 3441 del 17/06/2021, punto 4, si specifica che le volumetrie dei serbatoi ad asse verticale sono le seguenti, come si desume dalla relazione dell'Ing. Del Barone, nella versione aggiornata, che si allega:

- 1 serbatoio da 95 mc (oli usati clorurati) – si noti che nelle schede integrative dei rifiuti rev. gennaio 2022, allegate alle presenti integrazioni, si richiede di ridurre lo stoccaggio istantaneo degli oli clorurati a 30 mc
- 2 serbatoi da 27 mc (emulsioni)
- 2 serbatoi da 35 mc (oli usati)

A seguire sezione del parco serbatoi






Si fa presente che nell'ETD, sezione G.1.2.1, è indicato quanto segue:

G 1.2.1 Descrizione del deposito temporaneo				
Aree di stoccaggio				
N° progr.	Identificazione area di stoccaggio	Volume complessivo (m³) e descrizione area di stoccaggio	Tipologia (m³)	
			Pericolosi	Non pericolosi
1	Area di detenzione dei rifiuti derivanti da miscelazione; in tale area vengono stoccati i rifiuti prodotti da attività di pulizia dell'impianto (es. olio rilasciato dai filtri olio e raccolto sul fondo del bacino di contenimento)	4 serbatoi metallici fuori terra ad asse verticale su bacino di contenimento, da 126 mc di capacità	x	

Dalla planimetria in allegato B.1 si evince quanto segue:



Serbatoio 1 (102 mc)  
cer 130109\* cer 130204\*

Serbatoio 2 e Serbatoio 3 (27 mc)  
cer 120108\* - 120109\*-130105\*-130401\*-130402\*  
cer 130403\*-130507\*-130802\*-130899\*

Serbatoio 4 e Serbatoio 5 (35 mc)  
cer 120107\*-120110\*-120119\*-130110\*-130111\*-130112\*  
cer 130113\*-130205\*-130206\*-130207\*-130208\*  
cer 130307\*-130308\*-130309\*-130310\* -130506\*  
cer 200126\*

Serbatoio 6 (6 mc)  
cer 130301\*



Nelle integrazioni inviate la Società indica quanto segue, con riferimento alla raccolta delle acque di prima pioggia:

In riferimento alla richiesta di integrazioni di cui al Giudizio del CCVIA n. 3441 del 17/06/2021 si specifica quanto segue:

- Il serbatoio esterno ad asse verticale adibito alla raccolta delle acque meteoriche, gestito come rifiuto con codice CER 161002, ha un volume pari a 17 mc. E' già stato sistemato altro serbatoio esterno, in acciaio, ad asse orizzontale, di volume pari a 17,7 mc, collegato al primo serbatoio, per cui il volume disponibile è pari a 34,7 mc.
- Verrà realizzato un bacino di contenimento attorno ai due serbatoi di stoccaggio del CER 161002. Tale bacino dovrà avere il volume del serbatoio maggiore e comunque non minore di un terzo del volume totale. Pertanto, essendo il volume totale pari a 34,7 mc, si ritiene di realizzare un bacino di volume minimo pari a 18 mc, come riportato nella planimetria allegata.

#### Valutazioni ARTA sui serbatoi

- ⇒ Come già indicato nella presente relazione, è opportuno associare anche in planimetria ad ogni serbatoio il codice EER risultante dalla miscelazione dei rifiuti e specificare univocamente se i rifiuti risultanti dalla miscelazione sono detenuti nei serbatoi in D15/R13 o in deposito temporaneo.
- ⇒ Rendere univoco e coerente con le integrazioni il volume del serbatoio 1, indicandolo in planimetria e nell'ETD.
- ⇒ Dalle integrazioni fornite, si evince che nel serbatoio 1 da 95 mc saranno stoccati gli oli usati clorurati per un volume massimo di 30 mc. Si chiede che vengano installati sistemi tecnici che impediscano il riempimento del serbatoio al di sopra del volume indicato.
- ⇒ Si chiede di installare sistemi di blocco/allarme al raggiungimento del massimo livello, per evitare sovra riempimenti dei serbatoi, entro tempistiche indicate dall'A.C.
- ⇒ Chiarire univocamente se ci sarà un solo serbatoio o due per le acque di prima pioggia. Il serbatoio o i serbatoi adibiti a stoccaggio del rifiuto costituito dalle acque di prima pioggia deve/devono essere dotato/i di bacino di contenimento di volume pari al serbatoio di maggiori dimensioni (o 1/3 della somma, se maggiore).
- ⇒ Specificare quali sono i 4 serbatoi metallici su bacino di contenimento da 126 mc adibiti a deposito temporaneo di rifiuti (il bacino non corrisponde a quello da 184 mc né corrisponde il n. di serbatoi).
- ⇒ Descrivere l'utilizzo del serbatoio n. 6 e della vasca denominata "acque di decantazione"
- ⇒ Dalla planimetria in allegato B.1, sembra evincersi che ci sono rifiuti pericolosi stoccati in aree scoperte (cassoni scarrabili e filtri olio). Si chiede che i rifiuti pericolosi siano stoccati tutti in aree coperte
- ⇒ Si ritiene che le aree coperte da tettoia adibite a stoccaggio di rifiuti debbano essere cordolate e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.

#### **Stato conservazione dei Piazzali di stoccaggio e dei Serbatoi**

Dalla documentazione integrativa, si evince quanto segue *"Il piazzale nelle aree di lavoro risulta essere in buono stato senza presenza di quadri fessurativi evidenti della pavimentazione nè zone di manifesta cedevolezza dello strato di sottofondo."*

Per quanto riguarda i serbatoi, dal documento si evince quanto segue:

*"L'ispezione esterna delle pareti dei serbatoi non ha rilevato segni di corrosione sulla superficie esterna che possa condurre ad una evidenza di problemi sullo strato protettivo in primer degli stessi. Anche in prossimità del fondo non si rilevano episodi corrosivi né presenza di deformazioni atipiche della geometria originaria"*



che possano far pensare a problematiche di sovrappressione o depressioni interne o altri problemi di tipo statico.

Le condizioni delle fondazioni risultano escludere fenomeni di assestamenti e cedimenti o altri tipi di deterioramento. Il trincarino (proiezione esterna delle lamiere periferiche del fondo del serbatoio) non evidenzia presenza di corrosione, né riduzione dello spessore degli elementi di supporto. L'esito positivo dell'ispezione visiva condotta sullo stato di conservazione dei serbatoi al momento non richiede ulteriori indagini di tipo strumentale.

#### Valutazioni ARTA sulle verifiche sui piazzali/serbatoi

⇒ Si reputa necessario che il PMC sia integrato con verifiche periodiche ed eventuale ripristino, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale, dello stato di conservazione e tenuta dei piazzali e di verifica dello stato di conservazione dei serbatoi, queste ultime da effettuarsi anche con indagine di tipo strumentale se necessario. Le verifiche dovranno essere registrate e nel report annuale se ne dovrà dare evidenza.

#### **D. Lgs. 105/15**

La Società ha allegato il documento denominato “*Relazione tecnica per l'esclusione dal campo di applicabilità del D.Lgs 105/2015*” datato 04/01/2022 che conclude come segue:

##### **Per quanto esposto e sulla base:**

- **delle informazioni fornite dall'Azienda circa gli stoccaggi istantanei per i rifiuti pericolosi**
- **dei certificati di analisi e caratterizzazione dei rifiuti forniti dall'Azienda e dei dati di letteratura disponibili**
- **delle elaborazioni effettuate e del riscontro rispetto ai limiti di soglia definiti dal D.Lgs. 105/2015, secondo il metodo di valutazione definito dal decreto stesso e con riferimento alla Linea Guida Arpa Lombardia e riscontrando le prescrizioni ARTA**

**si può escludere lo stabilimento ITROFER dal campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, per quanto riguarda la categoria dei pericoli fisici, per l'ambiente e per la salute.**

#### Valutazioni ARTA su D. Lgs. 105/15

- ⇒ Occorre specificare se la Società sia in grado di discriminare quali siano i rifiuti di oli esausti certamente “non rigenerabili” e quali siano invece certamente rigenerabili, chiarendo se i serbatoi di stoccaggio siano adibiti agli uni o agli altri in modo certo. Per gli oli rigenerabili, si ritiene che occorra verificare caso per caso se appartengono ad una delle categorie di cui al D. Lgs. 105/15.
- ⇒ Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti rifiuti in quantitativi superiori alla seconda colonna dell'all. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiore ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.
- ⇒ Si ritiene che a partire dal rilascio dell'AIA debba essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. Occorre effettuare verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto.
- ⇒ Il PMC deve essere integrato con quanto sopra.

#### **ACQUE METEORICHE**

- ⇒ Come prescritto dal Giudizio VIA n° 3615 del 10/03/2022, l'azienda dovrà prevedere una gestione separata delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia e a tal fine dovrà presentare una



documentazione progettuale integrativa sulla quale ARTA fornirà le proprie valutazioni tecniche. La Società dovrà presentare pertanto una Planimetria della rete idrica e aggiornare l'ETD. Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia dovrà essere reso campionabile, riportato in planimetria e campionato con le frequenze indicate nel paragrafo sulle BAT, aggiornando corrispondentemente il PMC

## **EMISSIONI ATMOSFERICHE**

La Società non ha compilato la sezione relativa al QRE in quanto dichiara che non applicabile alla tipologia di impianto.

Come si evince dal documento denominato ALLEGATO E.1 (allegato alla documentazione AIA) risulta che la Società ha installato n. 4 filtri a carbone attivo per il collegamento degli sfiati delle cisterne di stoccaggio degli oli esausti.

### **Piano di monitoraggio emissioni odorigene**

Come richiesto nel giudizio del CCRVIA, la Società ha prodotto il Piano di Gestione delle emissioni odorigene. Dal Piano si evince l'intenzione della Società di effettuare il monitoraggio con olfattometria dinamica delle emissioni odorigene entro sei mesi dal rilascio dell'AIA e di effettuare, con i dati raccolti, nei successivi due mesi uno studio di ricaduta presso i recettori. In caso di criticità, l'azienda propone di stabilire entro 2 mesi ed adottare nei successivi 2 mesi le opportune azioni per mitigare l'impatto odorigeno. Successivamente, la Società propone di ripetere il monitoraggio degli odori entro un mese.

L'azienda ha altresì individuato azioni, già attuate, per la mitigazione dell'impatto olfattivo ed ulteriori azioni da attuare, che si ritengono condivisibili.

#### Valutazioni ARTA sul Piano di gestione degli odori

- ⇒ Si ritiene che le modalità di esecuzione del monitoraggio odorigeno e dello studio di impatto debbano essere concordate con il Distretto Arta di Chieti.
- ⇒ Considerato che la Società ha dichiarato di stoccare all'interno del capannone i rifiuti potenzialmente fonte di emissioni odorigene, e che le attività di ricondizionamento degli stessi sono potenzialmente fonte di emissioni odorigene, fermo restando che le porte dovranno essere tenute sempre chiuse mediante sistemi automatici, si chiede di valutare la fattibilità di porre l'area di stoccaggio dei rifiuti potenzialmente odorigeni sotto aspirazione e di inviare le arie aspirate verso un idoneo sistema di abbattimento.

In tal caso, il relativo punto di emissione dovrà essere inserito nel QRE e nel PMC, indicando congrui VLE su cui Arta si riserva di esprimersi.

#### Valutazioni ARTA sulle emissioni dei serbatoi

- ⇒ Si chiede alla Società di inserire nel QRE gli sfiati dei serbatoi utilizzando la corretta dicitura normativa ed aggiornare anche la relativa sezione del PMC, tenendo conto che, in analogia con quanto previsto dalla DGR 517/07 all. 3 per i silos, si ritiene che se ne possa omettere il monitoraggio a condizione che la Società garantisca la corretta manutenzione del sistema di abbattimento. Nel PMC occorre pertanto indicare la frequenza di sostituzione del carbone attivo e gli interventi di manutenzione previsti, la cui effettuazione dovrà essere riportata in apposito registro. Indicare dopo quante ore di esercizio devono essere sostituiti i carboni attivi e sulla base di quali considerazioni è stata scelta la frequenza di sostituzione. Qualora la frequenza di sostituzione non sia stata definita sulla base delle ore di esercizio, occorre indicare quali siano le verifiche che vengono effettuate per monitorare lo stato di saturazione dello stesso.

## **RUMORE**

### Valutazioni ARTA sul Rumore

- ⇒ La Società è tenuta ad effettuare il collaudo acustico post operam allo scopo di verificare il rispetto dei valori limite applicabili, anche in corrispondenza dei recettori, entro tempistiche indicate dall'A.C., inviandone gli esiti all'A.C. ed all'ARTA.



⇒ Il PMC dovrà essere integrato con la valutazione di impatto acustico, da effettuarsi in occasione di modifiche e comunque con cadenza almeno triennale.

Si rimanda alle indicazioni riportate nel paragrafo sulle BAT in merito alle misure per ridurre l'impatto acustico.

## **PMC**

Il Pmc deve essere integrato sulla base di quanto riportato nella presente relazione.

## **CONDIZIONI DIFFERENTI DAL NORMALE ESERCIZIO**

### Valutazioni ARTA sulla modalità di gestione in condizioni diverse dal normale esercizio

- ⇒ Si chiede se l'azienda abbia dato seguito a quanto previsto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2021.
- ⇒ Specificare se si dispone di materiale assorbente in quantitativi idonei a contenere eventuali spandimenti e indicarne l'ubicazione in planimetria.
- ⇒ Indicare le modalità di contenimento delle acque di spegnimento dell'incendio, come specificato anche nel paragrafo relativo alle BAT
- ⇒ Si chiede di effettuare un confronto schematico fra quanto previsto dalla Circolare 1121/2019 e quanto attuato nello stabilimento

Il gruppo di Lavoro

Ing. Angela delli Paoli

Dott.ssa Angela Miccoli

Dott. Tiziano Marcelli (aspetti idrogeologici)

Dott. Sergio Palermi (impatto acustico)

Ing. Simonetta Campana (firmato digitalmente)

Il Direttore dell'Area Tecnica  
Dott.ssa Giovanna Mancinelli





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0123242/22	29/03/2022		<b>Mittente:</b> SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT	
<b>Oggetto:</b>	PROT.N.0014918/2022 - CODICE PRATICA 21/0057833. I.T.RO.FER. S.A.S. DI DE PATRE DOMENICO & C. - PROCEDIMENTO PAUR. COMUNE: MONTESILVANO (PE). RISCONTRO NOTA DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE PROT. 0106372/22 DEL 17/03/2022. VALUTAZIONI TECNICHE						
<b>Impronta:</b>	CC770F5E8CFD900B018FCAEDB25F7C6C8C5DF2FC3DB246D39925464A867AB7F7						